



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile del 16 febbraio 2026

Rottamazione Quinquies 2026: una nuova frontiera per la definizione agevolata tra rigore e opportunità

Il panorama fiscale italiano del 2026 si apre con una novità di rilievo per imprese e contribuenti: l'avvio operativo della cosiddetta rottamazione quinquies. Con l'approvazione della Legge di Bilancio e la recente attivazione dei servizi telematici, si delinea un percorso di definizione agevolata che, pur offrendo boccate d'ossigeno finanziario, si presenta con un perimetro d'azione più selettivo e regole di permanenza decisamente più severe rispetto alle edizioni precedenti. Per i professionisti del settore e per i contribuenti, comprendere i meccanismi di questa misura non è solo un esercizio tecnico, ma una necessità strategica fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario.

Il perimetro della misura: chi resta dentro e chi fuori

L'attuale impianto della rottamazione quinquies mira a smaltire il magazzino dei crediti fiscali inesigibili, coprendo un arco temporale significativo. Tuttavia, la prima evidenza che emerge dall'analisi normativa è la restrizione del perimetro oggettivo. Non siamo di fronte a un provvedimento "indiscriminato", ma a una procedura che richiede una puntuale verifica dei carichi affidati alla riscossione.

Nello specifico, ecco i punti cardine relativi all'ambito applicativo:

- la misura riguarda i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- per la prima volta, restano espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento. Sono inoltre esclusi i carichi già regolarmente pagati nell'ambito della precedente Rottamazione-quater alla data del 30 settembre 2025.
- l'adesione permette l'abbattimento totale delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dell'aggio, richiedendo il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica.

La procedura di adesione: il digitale al servizio del Fisco

Per chi intende beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, il servizio per presentare la domanda di adesione è già stato attivato sui canali telematici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il termine perentorio del 30 aprile 2026.

Il contribuente ha la possibilità di richiedere preventivamente il "Prospetto Informativo", un documento essenziale che elenca le cartelle "rottamabili" e il risparmio potenziale. Questa fase è estremamente delicata: omettere dei carichi o indicare erroneamente i numeri di ruolo può pregiudicare l'efficacia dell'intera operazione. La piattaforma digitale facilita l'invio, ma non sostituisce la capacità critica di discernere quali debiti convenga effettivamente inserire nel piano di definizione e quali richiedano una gestione differente.

Il rischio decadenza: una trappola per i distratti

Un aspetto cruciale riguarda la gestione della decadenza. Se la precedente "Quater" era stata oggetto di diverse proroghe e riammissioni, la rottamazione quinquies nasce sotto il segno di un rigore ferreo. La puntualità non è un optional, ma la condizione stessa di esistenza del beneficio.

La normativa stabilisce che la definizione agevolata perde efficacia in casi specifici che ogni contribuente deve monitorare con estrema attenzione:

1. Mancato pagamento della prima o unica rata: fissata al 31 luglio 2026, la sua omissione comporta l'immediata decadenza.
2. Omissione di due rate: nel caso di piano rateale (che può arrivare fino a 54 rate bimestrali in 9 anni), il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la fine dell'agevolazione.
3. L'ultima rata: il mancato pagamento dell'ultima rata del piano, a prescindere dal numero di rate totali, causa la decadenza totale.



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

È fondamentale ricordare che resta valida la cosiddetta clausola di tolleranza dei cinque giorni: un ritardo contenuto entro questo brevissimo lasso di tempo non pregiudica il piano, ma superare anche solo di un'ora il sesto giorno significa veder svanire lo sconto su sanzioni e interessi.

In questo scenario, appare chiaro che la rottamazione non debba essere intesa come una soluzione automatica o puramente burocratica. La complessità della materia e la severità delle conseguenze in caso di errore rendono indispensabile un approccio analitico.

Il contribuente si trova di fronte a un bivio: aderire rischiando di non sostenere i flussi di cassa futuri, oppure valutare con prudenza la propria capacità finanziaria a lungo termine, considerando che sulle rate decorreranno interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

Le scadenze LIPE 2026

Si ricordano le scadenze annuali relative all'invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE):

- lunedì 2 marzo 2026 è il termine ultimo per l'invio dei dati LIPE del quarto trimestre 2025;
- lunedì 1° giugno 2026 è il termine ultimo per l'invio dei dati LIPE del primo trimestre 2026;
- mercoledì 30 settembre 2026 è il termine ultimo per l'invio dei dati LIPE del secondo trimestre 2026;
- lunedì 30 novembre 2026 è il termine ultimo per l'invio dei dati LIPE del terzo trimestre 2026.

Ritenute agenzia viaggi: le novità dal 1° marzo 2026

Con l'approvazione della **Legge di Bilancio 2026** (L. 199/2025), dal **1° marzo 2026**, anche le **agenzie viaggi** applicheranno **ritenute** sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall'art. 25-bis del DPR 600/1973.

L'estensione dell'obbligo di ritenuta d'acconto non riguarda solo le agenzie di viaggio e i tour operator, ma coinvolge una platea più ampia di soggetti precedentemente esonerati:

- **agenzie di viaggio e turismo;**
- **agenti, raccomandatari e mediatori** marittimi e aerei;
- **agenti e commissionari** di imprese petrolifere.

Il prelievo si applica a tutte le provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

La ritenuta è stabilita nella misura del **23%** (corrispondente al primo scaglione IRPEF), ma la base imponibile su cui viene calcolata varia sensibilmente in base alla struttura organizzativa dell'agenzia:

1. **Base ordinaria (50%):** in assenza di specifiche dichiarazioni, la ritenuta si applica sul 50% della provvigione. L'effetto finanziario è una trattenuta effettiva dell'**11,5%** sul lordo.
2. **Base ridotta (20%):** se l'agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi, la base imponibile scende al 20%. In questo caso, il prelievo effettivo è del **4,6%**.

Per beneficiare della base ridotta al 20%, l'agenzia non può fare affidamento su un automatismo. È necessario inviare al committente (il Tour Operator o il fornitore che eroga la provvigione) una **dichiarazione formale** (ex DM 16 aprile 1983) attestante i requisiti necessari.

La norma è riferita alla **data del pagamento** (principio di cassa) e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, sarà soggetta a ritenuta.

Le nuove **ritenute per le agenzie viaggi** impongono una revisione dei processi interni. Il consiglio è di mappare già oggi i flussi provvigionali: l'impatto sulla **liquidità corrente** sarà immediato e potrebbe essere tangibile.

La documentazione a sostegno delle operazioni “triangolari” (IVA)

La Cassazione, con l'ordinanza n. 30183 del 16 novembre 2025, ha chiarito che le operazioni “triangolari”, per essere non imponibili Iva, devono possedere un requisito “volontaristico”, provato documentalmente, che prescinde dalla sola risultanza fattuale del trasporto all'estero del bene.

Le operazioni triangolari, interne o comunitarie, si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale.

L'articolo 58 DI n. 331/1993, prevede che sono **non imponibili** le “*cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi*”. La cessione viene effettuata, quindi, non al destinatario finale della merce ma a un soggetto passivo, realmente interposto (sia se residente che se non residente nello Stato membro del cedente), che effettua l'acquisto solo in funzione della successiva operazione di esportazione o di cessione intracomunitaria. In tal caso, l'acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio dello Stato del cedente, ma quale fase preliminare dell'operazione intracomunitaria che si perfeziona con il trasferimento del bene in un altro Stato membro ove risiede il soggetto passivo indicato già all'origine come destinatario finale.

I giudici di legittimità hanno specificato che il trasporto della merce all'estero non è un elemento di prova sufficiente (per quanto necessario) perché “*al fine di considerare un'operazione triangolare come cessione intracomunitaria non imponibile, l'espressione letterale <<a cura>> del cedente, contenuta nell'art. 8, comma 1, lett. a) Dpr 633/1972 ...*” va interpretata “*in relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente ... decidere di esportare i beni in un altro <<Stato membro>> e, quindi, non nel senso che la spedizione o il trasporto devono avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, ma nel senso che è essenziale che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero*” (Cassazione, sentenza n. 4408/2018).

Assemblee societarie 2026: il punto del Consiglio Notarile di Milano per le riunioni a distanza

Il Consiglio Notarile di Milano, con la recente **Massima n. 216/2025**, ha definito il perimetro delle regole che governeranno lo svolgimento delle assemblee a decorrere dal 1° gennaio 2026. La fine del regime “emergenziale” (ex art. 106 d.l. 18/2020), che ha permesso per anni lo svolgimento delle riunioni a distanza in deroga agli statuti, impone oggi a commercialisti e uffici amministrativi una revisione tempestiva delle prassi aziendali.

Secondo l'orientamento dei Notai milanesi, dal 2026 torneranno a prevalere le norme del Codice Civile, interpretate secondo criteri di modernità:

- per le **S.p.A.**, l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione (anche esclusivo) sarà consentito solo se espressamente previsto da una clausola statutaria, come richiesto dall'art. 2370 c.c.
- al contrario, per le **S.r.l.** vige una maggiore flessibilità: nel silenzio della legge e dello statuto, la partecipazione a distanza è da ritenersi sempre ammissibile, a meno che l'atto costitutivo non la vieti esplicitamente.

La Massima introduce due punti di estremo interesse operativo:

1. **l'assemblea totalitaria** potrà svolgersi esclusivamente “a distanza” anche in assenza di clausole statutarie, purché siano presenti i requisiti di legge (presenza di tutti i soci e della maggioranza degli organi sociali).
2. **sede fisica e verbale**: in caso di convocazione in un **luogo fisico**, è sufficiente che lì si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio). Gli altri partecipanti potranno connettersi da remoto. È

inoltre dichiarata legittima la clausola che preveda la convocazione in un “luogo virtuale” senza indicazione di una sede fisica.

Fringe Benefit 2026: confermato il Bonus Bollette fino a 2.000 euro

La **Legge di Bilancio 2026** ha consolidato l'impianto dei **fringe benefit**, mantenendo le soglie di esenzione degli ultimi periodi d'imposta.

In particolare, la disciplina, che deroga parzialmente all'art. 51, comma 3 del TUIR, prevede **per il 2026** due distinti tetti di esenzione fiscale e contributiva:

- la soglia ordinaria è fissata a **1.000 euro** per la generalità dei lavoratori dipendenti
- tale limite raddoppia a **2.000 euro** per i dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati).

Ricordiamo che per essere considerati “a carico”, i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (soglia che sale a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

Il cosiddetto “**Bonus Bollette**” rientra nel calcolo cumulativo di questi limiti. Le aziende possono rimborsare o pagare direttamente le fatture relative a **luce, gas e acqua**. La prassi consolidata (si veda la Circolare AdE 23/2023) chiarisce che sono ammissibili le utenze relative a **immobili ad uso abitativo detenuti dal dipendente o dai suoi familiari**, incluse le spese condominiali ripartite o le utenze intestate al proprietario di casa ma riaddebitate analiticamente al locatario.

Per quanto riguarda i fringe benefit, l'azienda ha l'obbligo di acquisire e conservare la documentazione giustificativa. È ammessa la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** da parte del dipendente, il quale deve attestare di essere in possesso delle fatture originali e che le stesse non siano già state oggetto di rimborso presso altri datori di lavoro o enti.

Attenzione: campagna di phishing che sfrutta il logo AdE per rubare le credenziali SPID

È in atto una nuova campagna di phishing realizzata tramite l'invio di email ingannevoli che, sfruttando il logo dell'Agenzia delle Entrate, tenta di acquisire le credenziali di accesso delle identità digitali SPID degli utenti.

Il messaggio email invitano l'utente ad accedere alla propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate e contengono al loro interno un link che reindirizza a un sito creato ad hoc, con una falsa schermata di accesso all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate che riproduce un modulo di login tramite SPID contraffatto.

Viene richiesto all'utente di inserire la password della propria identità SPID, mentre l'indirizzo email della vittima è già precompilato tramite personalizzazione del link. Vedi qui un esempio.

L'Agenzia Entrate, totalmente estranea a queste comunicazioni, raccomanda di prestare la massima attenzione evitando di cliccare sui link riportati e di fornire informazioni personali, procedendo immediatamente alla loro eliminazione.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.

